

Causa C-245/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

20 marzo 2019

Giudice del rinvio

Cour administrative (Lussemburgo)

Data della decisione di rinvio:

14 marzo 2019

Ricorrente:

État du Grand-duché de Luxembourg

Resistente:

B

I. Oggetto e fatti della controversia

- 1 Con lettera del 16 giugno 2017, il Directeur de l'administration des contributions directes (direttore dell'amministrazione delle imposte dirette, Lussemburgo) ingiungeva alla società B di fornire talune informazioni riguardanti la sig.ra F.C., nei seguenti termini:

«(...) In data 18 ottobre 2016 è pervenuta a questa amministrazione una richiesta di informazioni da parte dell'autorità competente dell'amministrazione tributaria spagnola ai sensi della convenzione fiscale tra il Lussemburgo e la Spagna (...) nonché della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, trasposta nel diritto interno con la legge del 29 marzo 2013.

(...)

La persona fisica interessata dalla richiesta è la sig.ra F.C., nata il (omissis), residente in (omissis), Spagna. La persona giuridica interessata dalla domanda è la società di diritto lussemburghese B con sede legale [indirizzo].

Vi preghiamo di fornirci, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, i seguenti documenti e informazioni (...):

- *copia dei contratti stipulati dalla società B con le società E ed F aventi ad oggetto diritti d'artista della sig.ra F.C.;*
- *copia di ogni altro contratto stipulato nel corso degli esercizi dal 2011 al 2014 e di ogni altro contratto stipulato anteriormente o successivamente, entrato in vigore durante gli esercizi menzionati relativi all'artista sig.ra F.C.;*
- *copia di tutte le fatture emesse o ricevute in relazione a tali contratti nonché le modalità della loro riscossione e del relativo pagamento;*
- *il dettaglio dei conti bancari e degli istituti finanziari in cui sono depositate le disponibilità liquide rilevate nello stato patrimoniale.*

(...)

Ai sensi dell'articolo 6 della loi du 25 novembre 2014 (legge del 25 novembre 2014) (...), avverso la presente decisione di ingiunzione non può essere presentato alcun ricorso. (...)».

- 2 La società B, tuttavia, ricorreva, in data 17 luglio 2017, dinanzi al Tribunal administratif (Tribunale amministrativo, Lussemburgo).
- 3 Con sentenza del 26 giugno 2018, il Tribunal administratif (Tribunale amministrativo), in accoglimento del ricorso, disapplicava l'articolo 6 della legge del 25 novembre 2014 in forza dell'articolo 47 della Carta, annullando la decisione del 16 giugno 2017 nella parte in cui veniva ingiunto alla società B di fornire informazioni eccedenti i seguenti documenti:
 - copia dei contratti dalla medesima conclusi con le società «E» ed «F» aventi ad oggetto i diritti della sig.ra F.C.;
 - copia di tutte le fatture emesse o ricevute in relazione a tali contratti nonché le modalità della loro riscossione e del relativo pagamento;
 - il dettaglio dei conti bancari e degli istituti finanziari in cui sono depositate le disponibilità liquide rilevate nello stato patrimoniale.
- 4 Avverso detta sentenza lo Stato del Granducato di Lussemburgo proponeva impugnazione, in data 24 luglio 2018, dinanzi alla Cour administrative (Corte amministrativa, Lussemburgo).

II. Disposizioni rilevanti

Diritto dell'Unione

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

- 5 L'articolo 7, intitolato «Rispetto della vita privata e della vita familiare», così recita:

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

- 6 A termini del successivo articolo 8, intitolato «Protezione dei dati di carattere personale»:

«1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. (...)».

- 7 L'articolo 47, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», prevede quanto segue:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».

- 8 Il successivo articolo 52, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», così dispone:

«1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

(...)

5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.

(...)).

Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE

9 L'articolo 1, intitolato «Oggetto», così recita:

«1. La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2. (...)).»

10 Il successivo articolo 5, intitolato «Procedura che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta», così dispone:

«Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente le informazioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa».

Diritto lussemburghese

Loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière fiscale (legge del 25 novembre 2014 che fissa la procedura applicabile allo scambio di informazioni su richiesta in materia tributaria; in prosieguo: la «legge del 25 novembre 2014»)

Articolo 1

«1. La presente legge è applicabile, a decorrere dalla sua entrata in vigore, alle richieste di scambio di informazioni in materia fiscale provenienti dall'autorità competente di uno Stato richiedente a norma:

(...)

4. della Loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal * (legge modificata del 29 marzo 2013 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale); (...).

Articolo 3

«1. L'amministrazione finanziaria competente verifica la regolarità formale della richiesta di scambio di informazioni. La richiesta di scambio di informazioni è regolare nella forma se contiene l'indicazione del fondamento normativo e dell'autorità competente da cui proviene la richiesta nonché le altre indicazioni previste dalle convenzioni e dalle leggi.

(...)

3. Qualora l'amministrazione finanziaria competente non disponga delle informazioni richieste, il suo direttore (o il suo delegato) notifica mediante lettera raccomandata indirizzata al detentore delle informazioni la propria decisione recante l'ingiunzione di fornire le informazioni richieste. La notifica della decisione al detentore delle informazioni richieste vale come notifica a qualsiasi altra persona ivi contemplata.

(...).

Articolo 5

«1. Qualora le informazioni richieste non vengano fornite entro un mese dalla notifica della decisione recante l'ingiunzione di fornirle, al detentore delle informazioni può essere inflitta un'ammenda amministrativa fiscale sino ad un massimo di EUR 250 000. L'importo viene determinato dal responsabile dell'amministrazione tributaria competente o dal suo delegato».

Articolo 6

«1. La richiesta di scambio di informazioni e la decisione di ingiunzione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, non è impugnabile.

2. Avverso le decisioni di cui all'articolo 5, il detentore delle informazioni può proporre ricorso d'annullamento dinanzi al Tribunal administratif (Tribunale amministrativo). Il ricorso deve essere presentato entro un mese dalla notifica della decisione al detentore delle informazioni richieste. Il ricorso ha effetto sospensivo. In deroga alla normativa in materia di procedimento dinanzi ai

* Loi du 29 mars 2013 portant transposition de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (legge del 29 marzo 2013 che recepisce la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE) [...].N.d.t:

tribunali amministrativi, ciascuna parte non può presentare più di una memoria, compreso l'atto introduttivo del giudizio. Il controricorso deve essere presentato entro un mese dal deposito dell'atto introduttivo presso la cancelleria del Tribunale. Tuttavia, nell'interesse dell'istruzione della causa, il presidente della sezione chiamata a dirimere la controversia può disporre d'ufficio la produzione di memorie supplementari entro il termine da lui fissato. Il Tribunale amministrativo si pronuncia entro un mese dal deposito del controricorso o dalla scadenza del termine previsto per il deposito delle memorie supplementari».

III. Tesi del ricorrente

- 11 Secondo lo Stato lussemburghese, una decisione d'ingiunzione può essere oggetto di ricorso dinanzi ai giudici amministrativi soltanto nell'ambito di una contestazione relativa a una decisione con cui venga inflitta una sanzione pecuniaria. A suo avviso, la possibilità di adire il giudice amministrativo per contestare l'ammenda amministrativa fiscale, prevista all'articolo 5, paragrafo 2, della legge del 25 novembre 2014 costituirebbe un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta.
- 12 Anche ammettendo una facoltà di ricorso, lo Stato lussemburghese rammenta che, nella sentenza *Berlioz*, la Corte di giustizia ha definito i limiti del sindacato giurisdizionale nello Stato interpellato precisando che «[i]l giudice deve (...) esclusivamente verificare che la decisione di ingiunzione si fondi su una richiesta sufficientemente motivata dell'autorità richiedente, vertente su informazioni che non appaiano manifestamente prive di qualsiasi pertinenza prevedibile alla luce, da una parte, del contribuente coinvolto e del terzo eventualmente informato nonché, dall'altra, del fine fiscale perseguito» (sentenza del 16 maggio 2017, *Berlioz Investment Fund*, C-682/15, EU:C:2017:373, punto 86).
- 13 A suo parere, il Tribunal administratif (Tribunale amministrativo), fondandosi su un'errata interpretazione delle disposizioni applicabili, avrebbe ritenuto che la richiesta delle autorità spagnole sarebbe stata intesa, in linea generale ed astratta, ad ottenere informazioni generali riguardanti altri contratti la cui stessa esistenza non sarebbe stata accertata, ma solo sospettata dalle autorità tributarie spagnole. Avendo in tal modo richiesto alle autorità spagnole di fornire precisazioni idonee a far constatare l'esistenza di altri contratti prevedibilmente pertinenti rispetto alla fattispecie impositiva in questione, il Tribunal administratif (Tribunale amministrativo) sarebbe andato al di là di quanto prescritto dalla norma internazionale in materia di scambio di informazioni, quale illustrata nel commentario relativo all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
- 14 Lo Stato lussemburghese deduce che le informazioni relative a contratti diversi da quelli stipulati dalla resistente con le società indicate nella decisione del 16 giugno 2017 sarebbero verosimilmente pertinenti ai fini dell'indagine delle autorità

spagnole in considerazione dell'identità del contribuente coinvolto e del fine fiscale perseguito. A suo parere, la richiesta risulterebbe validamente limitata, sotto questo profilo, a contratti che, innanzitutto, sarebbero stati stipulati dalla resistente, inoltre sarebbero stati applicabili durante gli esercizi fiscali interessati dall'indagine delle autorità spagnole e, infine, sarebbero collegati al contribuente interessato.

IV. Considerazioni svolte dalla Cour amministrative (Corte amministrativa)

- 15 La Cour amministrative (Corte amministrativa) conferma anzitutto che la Carta è effettivamente applicabile al caso di specie, in quanto la normativa lussemburghese de qua attua il diritto dell'Unione. A tal proposito, essa si richiama alla sentenza del 16 maggio 2017, *Berlioz Investment Fund* (C-682/15, EU:C:2017:373, punto 37): «[r]inviando alle misure di diritto nazionale previste per l'ottenimento di informazioni, la direttiva 2011/16 obbliga quindi gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per ottenere le informazioni richieste in modo da ottemperare ai loro obblighi in materia di scambio di informazioni».
- 16 Date le circostanze, l'autorità competente dello Stato membro interpellato, nell'emettere decisioni d'ingiunzione ai detentori di informazioni di fornire le informazioni richieste da un'autorità di un altro Stato membro, attuerebbe il diritto dell'Unione, ragion per cui le disposizioni della Carta si applicano parimenti alla decisione di ingiunzione impugnata.

A. *Prima questione pregiudiziale*

- 17 La Cour amministrative (Corte amministrativa) precisa tuttavia che, nel caso di specie, il ricorso è stato direttamente proposto avverso l'atto iniziale adottato nella prima fase della procedura di scambio di informazioni nello Stato interpellato, vale a dire avverso la decisione di ingiunzione del 16 giugno 2017, senza attendere l'irrogazione di una sanzione nella seconda fase della procedura per il mancato rispetto dell'ingiunzione. Nella sentenza *Berlioz*, la Corte di giustizia non si è tuttavia pronunciata sull'interpretazione dell'articolo 47 della Carta al primo stadio della procedura di scambio di informazioni, ossia quello della decisione di ingiunzione stessa.
- 18 Secondo le spiegazioni relative alla Carta, «[i] diritti di cui all'articolo 7 [rispetto della vita privata] corrispondono a quelli garantiti dall'articolo 8 della CEDU. Per tener conto dell'evoluzione tecnica, il termine “comunicazioni” è stato sostituito a “corrispondenza”. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, il significato e la portata di questi diritti sono identici a quelli del corrispondente articolo della CEDU. Le limitazioni che vi possono legittimamente essere apportate sono pertanto quelle autorizzate ai sensi del suddetto articolo 8 (...)».

- 19 Dalla giurisprudenza della Corte EDU emerge che la trasmissione di dati bancari di clienti dallo Stato dell'istituto bancario depositario del conto alle autorità di un altro Stato, nella specie lo Stato di residenza, nel contesto di uno scambio di informazioni, dev'essere qualificato, quantomeno nel momento della trasmissione effettiva allo Stato di residenza, come un'interferenza nel diritto al rispetto della vita privata che è giustificabile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della CEDU (Corte EDU, 22 dicembre 2015, G.S.B. c. Svizzera, causa 28601/11).
- 20 D'altro canto, la Corte EDU applica altresì alla materia dello scambio di informazioni la propria giurisprudenza relativa agli obblighi positivi degli Stati e alle garanzie procedurali che gli stessi devono prevedere al fine di garantire una tutela effettiva dei diritti derivanti dall'articolo 8 della CEDU, e ciò in base a quest'ultima disposizione a prescindere dalla disposizione di cui all'articolo 6 della CEDU. Gli obblighi positivi hanno carattere sia sostanziale, in quanto devono garantire l'esercizio effettivo dei diritti protetti, sia procedurale, in quanto il godimento effettivo del diritto tutelato dall'articolo 8 della CEDU implica che il processo decisionale debba essere equo e che consenta di rispettare adeguatamente gli interessi che vi sono tutelati (Corte EDU, 20 marzo 2007, Tysiac c. Polonia, causa 5410/03 e Corte EDU, 14 febbraio 2006, Turek c. Slovacchia, causa 57986/00).
- 21 Sussistono, quindi, seri motivi per interpretare gli articoli 7 e 52, paragrafo 1, della Carta, in combinato disposto o meno con l'articolo 47 della Carta, nel senso che la decisione del 16 giugno 2017, recante l'ingiunzione alla resistente di fornire allo Stato interpellato, ai fini di uno scambio di informazioni con le autorità spagnole, le informazioni riguardanti contratti concernenti il contribuente coinvolto stipulati dalla medesima, le relative fatture e i dettagli dei conti bancari della resistente, dev'essere qualificata come interferenza statale nella vita privata che fa sorgere l'obbligo per lo Stato membro interpellato di prevedere nella sua legislazione garanzie procedurali intese a garantire una tutela effettiva dei diritti derivanti dall'articolo 7 della Carta, ovvero di istituire mezzi di impugnazione effettivi ai sensi dell'articolo 47 della Carta.
- 22 La Corte aggiunge che occorre includere nel ragionamento anche l'articolo 8 della Carta che garantisce la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, posto che la raccolta delle informazioni presso un terzo detentore può, a determinate condizioni, essere qualificata come un simile trattamento e che tale protezione è considerata un aspetto della tutela conferita dall'articolo 8 della CEDU.
- 23 Ritenendo che la Corte di giustizia non abbia ancora avuto occasione di pronunciarsi né sull'esistenza di un'interferenza nella vita privata del terzo detentore destinatario di una decisione di ingiunzione, ai sensi dell'articolo 7 della Carta, derivante dall'esecuzione di uno scambio di informazioni tra Stati membri in attuazione della direttiva 2011/16, né sull'esistenza di un obbligo di garanzie procedurali in capo agli Stati membri fatto sorgere da un'interferenza statale, la

Cour administrative (Corte amministrativa) solleva la prima questione definita in appresso.

B. *Seconda questione pregiudiziale*

- 24 L'argomento dello Stato lussemburghese solleva la questione del contenuto del criterio della prevedibile pertinenza delle informazioni richieste (le «informazioni prevedibilmente pertinenti») e della portata del sindacato del giudice competente nello Stato interpellato.
- 25 La Corte di giustizia ha precisato che «tale nozione di prevedibile pertinenza riflette quella utilizzata all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, sia in virtù della somiglianza dei concetti utilizzati, sia del riferimento alle convenzioni dell'OCSE nel preambolo della proposta di direttiva del Consiglio COM (2009) 29 final, del 2 febbraio 2009, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, poi approdata nell'adozione della direttiva 2011/16. A tenore dei commenti relativi a tale articolo adottati dal Consiglio dell'OCSE il 17 luglio 2012, gli Stati contraenti non possono “andare a pesca di informazioni” o chiedere informazioni che è poco probabile siano rilevanti per dirimere le cause di natura tributaria di un determinato contribuente. Al contrario, ci deve essere una ragionevole possibilità che le informazioni richieste si rivelino in seguito pertinenti» (sentenza del 16 maggio 2017, *Berlioz Investment Fund*, C-682/15, EU:C:2017:373, punto 67).
- 26 Al fine d'illustrare talune fattispecie applicative dell'articolo 26, il punto 8 del commentario descrive quattro casi tipici che possono dare luogo a uno scambio di informazioni. Tali casi riguardano ogni volta informazioni che vengono definite con una certa precisione [prezzo pagato per merci nell'esempio a), prezzo pagato da una società per merci nell'esempio b), informazioni sui prezzi praticati da una società o da un gruppo di società dello Stato interpellato al fine di verificare direttamente, tramite confronto, i prezzi applicati dalla società dello Stato richiedente nell'esempio c) e conferma della corretta registrazione dei costi dei servizi da parte del prestatore di servizi con sede nello Stato interpellato nell'esempio d)].
- 27 È solo con una modifica del commentario del 15 luglio 2014 che il punto 8 del commentario è stato completato con un esempio e), il quale precisa che soddisfa il criterio della prevedibile pertinenza una richiesta diretta ad ottenere informazioni su conti bancari non specificati ma che rappresentano tutti i conti presso un determinato istituto bancario di cui il contribuente coinvolto sia l'effettivo beneficiario e su quelli, parimenti non specificati, detenuti in nome di altre persone individualmente indicate che abbiano un legame con il contribuente interessato.
- 28 Tale esempio e) è quello che si avvicina sostanzialmente alla fattispecie qui in esame, in cui le informazioni richieste dalle autorità spagnole riguardano contratti, nonché le fatturazioni e i pagamenti correlati, non specificati ma definiti da criteri

attinenti, in primo luogo, al fatto che i contratti in questione sarebbero stati stipulati dalla resistente, in secondo luogo, agli esercizi fiscali interessati dall'indagine delle autorità spagnole e, in terzo luogo, al loro legame con il contribuente interessato.

- 29 Orbene, tale estensione dello scambio di informazioni su richiesta a dati non precisati, ma definiti da taluni criteri, è stata inserita nel commentario del modello di convenzione, il 15 luglio 2014, mediante l'apposizione di alcune modifiche al commentario dell'articolo 26.
- 30 Il commentario del modello di convenzione precisa al suo punto n. 4.3 che le modifiche del 15 luglio 2014 al modello di convenzione sono state apportate *«per tenere conto dei recenti sviluppi e fornire ulteriori precisazioni sull'interpretazione di talune disposizioni di tale articolo»*. Al punto n. 4.4 si aggiunge che i commentari relativi all'articolo 26 *«sono stati elaborati al fine di precisare l'interpretazione della norma sulla “prevedibile pertinenza” e dell'espressione “pesca di informazioni” con l'aggiunta di: chiarimenti generali (v. il paragrafo 5), precisazioni riguardanti l'identificazione del contribuente sottoposto a verifica o a indagine (v. il paragrafo 5.1), precisazioni concernenti le richieste relative a un gruppo di contribuenti (v. il paragrafo 5.2) e nuovi esempi (v. i commi da e) a h) del paragrafo 8 e il paragrafo 8.1)»*.
- 31 A prescindere dalla loro presentazione come semplici precisazioni sull'interpretazione dell'articolo 26 del modello di convenzione, è legittimo chiedersi se tutti i punti in questione, fra cui quello relativo alle informazioni non specificate ma definite da taluni criteri, possano effettivamente considerarsi quali mere applicazioni illustrate per iscritto del testo del trattato non modificato, la cui portata resti inalterata, o se debbano invece qualificarsi come sviluppi interpretativi dell'articolo 26 del modello di convenzione, idonee ad alterare l'ambito di applicazione di tale disposizione in ragione del loro impatto sui diritti e sugli obblighi degli Stati e delle persone interessate dallo scambio di informazioni. Secondo quest'ultima interpretazione, le modifiche apportate al commentario dell'articolo 26 del modello di convenzione costituirebbero piuttosto una nuova tappa evolutiva di una norma internazionale in tal modo individuata in materia di scambio di informazioni su richiesta che l'OCSE intenderebbe vedere applicata d'ora in avanti il più estesamente possibile.
- 32 Atteso che le modifiche apportate al commentario dell'articolo 26 del modello di convenzione il 15 luglio 2014 sono potenzialmente idonee a qualificarsi come sviluppi interpretativi della disposizione de qua, incidenti sui diritti e sugli obblighi degli Stati e delle persone interessate dallo scambio di informazioni, occorre, in primo luogo, sollevare la specifica questione se una direttiva proposta nel 2009 e adottata nel 2011 possa essere in seguito interpretata facendo riferimento a una versione successiva del modello di convenzione che ha sancito tali nuovi sviluppi in materia di scambio di informazioni su richiesta e, in secondo luogo, la questione più generale se il legislatore dell'Unione possa validamente delegare a un'organizzazione internazionale terza l'interpretazione concreta di

disposizioni del diritto dell'Unione che impongono obblighi agli Stati membri e incidono sui diritti fondamentali delle persone interessate.

- 33 Sebbene la Corte di giustizia abbia già dichiarato con sentenza del 26 febbraio 2019, N Luxembourg 1 e a. (C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, EU:C:2019:134) che «*[le] successive modifiche (...) apportate [a detto modello di convenzione fiscale dell'OCSE] e nei relativi commentari sono pertanto pertinenti*» ai fini dell'interpretazione della direttiva, la Cour administrative (Corte amministrativa) si chiede, tuttavia, se tale approccio possa parimenti adottarsi nei confronti di questioni interpretative che incidono sui diritti fondamentali delle persone e se sia conciliabile con le esigenze derivanti dal rispetto della certezza del diritto che costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione.
- 34 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, sussistono validi dubbi in merito all'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 2011/16 nonché del criterio, che ne discende, della prevedibile pertinenza delle informazioni richieste.

V. Questioni pregiudiziali

- 35 La Cour administrative (Corte amministrativa, Lussemburgo) solleva le seguenti questioni:

1. Se gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta medesima, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale di uno Stato membro la quale, nel quadro del regime procedurale in materia di scambio di informazioni su richiesta, segnatamente istituito in attuazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, escluda qualsiasi possibilità d'impugnazione, in particolare giurisdizionale, da parte del terzo detentore delle informazioni avverso una decisione con cui l'autorità competente dello Stato membro medesimo lo obblighi a fornirgli informazioni al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente da un altro Stato membro.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2011/16, eventualmente alla luce del carattere evolutivo dell'interpretazione dell'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, debbano essere interpretati nel senso che una richiesta di scambio, congiuntamente a una decisione di ingiunzione dell'autorità competente dello Stato membro interpellato che vi dia seguito, soddisfino il criterio dell'assenza manifesta di qualsiasi prevedibile pertinenza allorché lo Stato membro richiedente precisi l'identità del contribuente coinvolto, il periodo interessato dall'indagine nello Stato membro richiedente e l'identità del detentore delle informazioni indicate, richiedendo informazioni riguardanti contratti, nonché le fatturazioni e i pagamenti correlati, non specificati ma definiti da criteri

attinenti, in primo luogo, al fatto che i contratti in questione sarebbero stati stipulati dal detentore delle informazioni identificato, in secondo luogo, alla loro applicabilità durante gli esercizi fiscali oggetto dell'indagine delle autorità dello Stato richiedente e, in terzo luogo, al loro legame con il contribuente coinvolto identificato.

DOCUMENTO DI LAVORO